

# **FINMA\_VERSICHERUNGSRECHT 19960704\_i\_ti\_u\_00 vom 4. Juli 1996**

FINMA Versicherungsrecht, 1996-07-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma\\_versicherungsrecht\\_19960704\\_i\\_ti\\_u\\_00](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma_versicherungsrecht_19960704_i_ti_u_00)

FR: FINMA\_VERSICHERUNGSRECHT 19960704\_i\_ti\_u\_00 du 4 juillet 1996

IT: FINMA\_VERSICHERUNGSRECHT 19960704\_i\_ti\_u\_00 del 4 luglio 1996

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Dev'essere accolta la suddetta petizione?

### **E. 2**

fuori casa, nei limiti indicati sotto A 4 3, vale a dire nel mondo intero per la mobilia domestica che si trova temporaneamente, ma non oltre la durata di un anno, in qualsiasi altro luogo del mondo, nonché le spese. La mobilia domestica che si trova permanentemente fuori

### **E. 3**

..... " Il punto A 4.3 cui rinvia la causola A.2.2 stabilisce le limitazioni della garanzia fuori casa e più precisamente: "in caso di danni causati da incendio, furto con scasso, rapina e dalle acque, la garanzia per la mobilia domestica è limitata a fr. 10'000.--. In caso di furto semplice, la garanzia per la mobilia domestica è limitata alla somma indicata sulla polizza per questa copertura". Infine al punto A3 CGA vengono elencati quali rischi e danni sono assicurati con le relative definizioni. Il furto è definito al punto A 3.2.1 nelle tre accezioni "furto con scasso", "rapina" e "furto semplice". Secondo le CGA è considerato "furto con scasso" (punto A 3.2.1.11) "il furto perpetrato da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che vi si trova. (...), mentre per "furto semplice" (punto A 3.2.1.13) si intende, per esclusione, "furto non dovuto a scasso e a rapina" In virtù dell'art. 33 LCA l'assicuratore risponde, salvo disposizione contraria della legge stessa, di tutti gli avvenimenti che presentano i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione è stata conclusa, a meno che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. La dottrina ha precisato in merito che "freilich muss dieser Satzteil - entgegen seinem zu engen Wortlaut - nicht nur für Ausschlüsse, sondern auch dann gelten, wenn die versicherte Gefahr im geschilderten Sinn einschränkend umschrieben wird" (A. MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Berna, 1995, pag. 247) In caso di dubbio, cioè quando il senso o la portata della clausola di esclusione non può essere determinata con sicurezza, l'assicuratore non può prevalersene, dovendo valere il principio "in dubio contra stipulatorem" secondo cui una clausola, nel dubbio, va interpretata a sfavore di chi l'ha redatta (REP 1993, pag. 216, DTF 97 II 76, 113 II 50, 115 II 268, A. MAURER, op. cit., pag. 161 ss). Questo principio, in tedesco più conosciuto come "Unklarheitsregel", va però applicato solamente quando gli altri metodi interpretativi non offrono alcuna soluzione e il dubbio non può essere altrimenti risolto (DTF 99 II 292, A. MAURER, op. cit. pag. 160 ss). Più in generale l'art. 110 LCA stabilisce che le regole sull'interpretazione dei contratti previste dagli art. 2 CCS e 18 CO si applicano anche ai contratti di assicurazione (DTF 97 II

76, 11211 253). Quindi un contratto di assicurazione deve essere interpretato, come qualsiasi altro, in considerazione della reale e concorde volontà delle parti. Se tale volontà non può essere stabilita, si deve stabilire quantomeno la volontà presumibile, in applicazione del principio dell'affidamento o della buona fede, considerando tutte le circostanze e i fattori in relazione alla conclusione del contratto (DTF 118 II 344, 112 II 253, 115 II 268, REP 1990, p. 256 s, REP 1993, A. MAURER, op. cit., pag. 247). L'interpretazione di un contratto di assicurazione deve essere attuata, qualora non sia possibile accertare la volontà delle parti, sulla base del principio della buona fede, motivo per cui una clausola relativa alla limitazione del rischio assicurato va valutata in considerazione del significato che le espressioni usate nel contratto assumono nell'uso quotidiano e abituale della lingua (DTF 116 II 345 ss), tenendo però presente, come ha indicato il Tribunale Federale che "soll jedoch ein Ausdruck, der in den allgemeinen Versicherungsbedingungen verwendet wird, in einem besonderem, versicherungstechnischem Sinne verstanden werden der sich mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht deckt, muss sich diesbezüglich aus dem auszulegenden Text selber ergeben. Anderenfalls hat sich die Auslegung an den allgemein üblichen Sinn der Worte zu halten, auf den sich die Versicherungsnehmer verlassen können" (DTF 97 II 76).

#### **E. 4**

Ciò premesso, occorre ora applicare questi principi di interpretazione indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla nozione di "furto con scasso" contenuto nelle CGA in oggetto e di riflesso analizzare se l'evento dannoso per il quale gli attori rivendicano una copertura assicurativa fino a fr. 10'000.-- rientri in questa categoria di rischio. Come si è già detto in precedenza il furto con scasso viene definito al punto A.3.2.1.11 delle CGA. A mente di questo Pretore, contrariamente a quanto sostengono gli attori, tale definizione ha chiaramente carattere limitativo relativamente all'evento descritto, e non già carattere esemplificativo. Più concretamente il punto A.3.2.1.11 pone l'accento sul concetto dello scasso come uso della forza per accedere ad uno stabile o uno dei suoi locali o a un contenitore che vi si trova con l'intenzione di compiere un furto. Orbene è proprio questo concetto a qualificare e di riflesso a limitare il furto con scasso da altri tipi di furto. La definizione riportata al punto A.3.2.1.11 e la descrizione di scasso cui si limita la copertura assicurativa garantita contrattualmente dall'assicuratore, e non un esempio di scasso, fra altri possibili. In virtù di queste ultime considerazioni, tenuto pure conto delle indicazioni della giurisprudenza citate nel considerando precedente (in particolare DTF 96 II 76), nella fattispecie concreta non è necessario stabilire quale è l'accezione corrente dell'espressione "furto con scasso", tale espressione risultando di fatto già contrattualmente definita alla clausola A. 3.2.1.11 C G A, a giudizio di questo Pretore in modo esauriente, sufficientemente chiaro e preciso anche per un profano. E' pertanto questa espressione e non qualsiasi altra di uso quotidiano, che va ritenuta per interpretare i rischi coperti dal contratto assicurativo concluso da E. M. con la convenuta Allianz. Il furto all'autovettura degli attori in un parcheggio all'aperto di N. il 20 marzo 1994 non può quindi essere considerato "furto con scasso" nel significato indicato alla clausola A.3.2.11 del contratto, indipendentemente dal fatto che gli autori dello stesso hanno forzato una serratura per potere impossessarsi dei bageggi e degli oggetti all'interno dell'abitacolo, il punto A.3.2.11 considerando unicamente quale scasso quello perpetrato per introdursi "in uno stabile o in uno dei suoi locali" o per accedere "ad un contenitore che vi si trova." Gli attori propongono anche altre argomentazioni a fondamento della loro tesi. A loro giudizio da una lettura congiunta delle clausole A:3.2.1.11 CGA ("furto con scasso") e A3-2-1-13 ("furto semplice") si

evidenzerebbe l'esistenza di due concetti, cioè quello di "furto con scasso" e quello di "furto dovuto a scasso"; il primo corrispondente al furto con scasso tutelato dall'assicurazione, mentre il secondo al furto con scasso nell'accezione corrente del termine. Le due clausole A 3.2.1.11 e A 3.2.1.13 sarebbero in contraddizione fra di loro, nella misura in cui, pur contrapponendo i due concetti di furto semplice e furto con scasso, determinerebbero in modo diverso la distinzione tra gli stessi concetti. Tuttavia gli attori, applicando quale criterio di distinzione tra furto semplice e furto con scasso quello della clausola A.3.2.1.13, che definisce quale furto semplice quello non dovuto a scasso, senza più precisare se in vani chiusi e di abitazione o meno, si considerano legittimati a ritenere che per furto con scasso si consideri ogni furto dovuto a scasso. Questa tesi degli attori non può essere accolta. Da una semplice lettura della clausole A.3.2.1.11 (furto con scasso) e A.3.2.1.12 (rapina) e A.3.2.1.13 (furto semplice) risulta chiaro che il furto semplice è definito in modo negativo rispetto agli altri due, cioè vi è furto semplice ai sensi della CGA in questione ogni qualvolta non risultano adempiuti i presupposti del furto con scasso o della rapina nell'accezione di significato indicata nelle CGA. Questo Pretore ritiene invece che tra le clausole assicurative non c'è alcuna contraddizione. D'altro canto una ripetizione - così come vorrebbero gli attori del concetto di furto con scasso nell'ambito della definizione di furto semplice non sarebbe assolutamente necessaria per una migliore comprensione di quest'ultima nozione. In caso le parti sottoscrivendo il con-

## **E. 5**

tratto di assicurazione hanno accettato la definizione di furto con scasso contenuta nella clausola A.3.2.1.11 che deve essere considerata valida per l'intero contratto. Per contro la ripetizione del concetto di furto con scasso nell'ambito della definizione contrattuale di furto semplice non renderebbe più intelligibile quest'ultimo, ma anzi provocherebbe verosimilmente difficoltà di lettura e malintesi. (K. SPIRP/R. GASS, Einbruchdiebstahl oder einfacher Diebstahl? - Anmerkungen zur Frage des Versicherungsschutzes aus Hausratsversicherung bei Diebstählen aus im Freien stehenden aufgebrochenen Automobilen, in BJM, 3, 1992, p. 126). Infine, sempre a giudizio degli attori, la scarsa chiarezza ed il carattere equivoco del concetto di furto con scasso contenuto nelle CGA risulterebbe altresì da un'analisi della clausola A.4.3. in relazione con la clausola A.2.2. Da una lettura congiunta delle due clausole si potrebbe concludere che nella definizione di furto con scasso sia compreso pure quello compreso "fuori casa, cioè all'esterno di uno stabile". Anche questo punto di vista non può essere condiviso. Le clausole A 4.3 e A 2.2 hanno per oggetto la questione dei rischi e dei danni assicurati e nemmeno la nozione di "a casa fuori casa" ivi contenuta può essere parificata al concetto di "interno-esterno ad uno stabile", come preteso dagli attori. Alla clausola A.2.2 viene infatti specificato che l'assicurazione vale "fuori casa, nei limiti indicati sotto A.4.3, vale a dire nel mondo intero (...). La mobilia domestica che si trova permanentemente fuori di casa (cioè nella casa o nell'appartamento di vacanza, nell'appartamento secondario e simili (...)). Da ciò deriva chiaramente che l'espressione "fuori casa" nell CGA in oggetto non possa in alcun modo essere interpretata nel senso di "all'esterno di uno stabile". Per i quali motivi, richiamati gli art. 2 cpv. 1 CCS, 18 CO, 33 e 100 LCA e sulle spese l'art. 148 CPC e sulle spese l'art. 148 CPC e la vigente TG DICHIARA E PRONUNCIA 1. La petizione è respinta 2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese, da anticiparsi come di rito, sono poste a carico di E L e S M, Breganzona, in solido, con l'obbligo di rifondere all'Allianz Continental; Compagnia generale di assicurazioni SA, Zurigo, fr. 800.-- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.